

ALLEGATO "I" AL CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO PER LA
GESTIONE DEL COMPLESSO TURISTICO DI SANTA GIUSTINA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'OASI DI PROIEZIONE DELLA FAUNA
DENOMINATA "BOSCO DI S. GIUSTINA - STAGNI DI TORRE ALFARA"
(Comune di Mesola)

Art.1 - FINALITA' PRIMARIE DELL'OASI

Le finalità primarie sono state stabilite dalla
Convenzione apposta tra l'Amm.ne prov.le di Ferrara e
l'Amm.ne Comunale di Mesola, approvata con Del.ne nn.429/
3838 del 2/5/'84, esecutiva ai sensi di legge.

Art.2 - ALTRE ATTIVITA'

Tutte le altre attività compatibili con la gestione
dell'oasi sono fissate e regolamentate dalla
Convenzione suddetta.

Art.3 - GESTIONE

Ai sensi dell'art.6 della L.R. 15/5/'87, n.20, l'oasi di
protezione della fauna è gestita dalla provincia che si
avvale della Commissione consultiva all'uopo designata.
Per l'esecuzione degli interventi di gestione approvati
dalla Commissione, la Provincia potrà avvalersi
dell'opera specializzata di Cooperative e di Aziende
appositamente convenzionate per la gestione turistica
dell'oasi.

Art.4 - REGOLAMENTO PER LE VISITE ALL'OASI

I visitatori potranno accedere all'oasi, previa
autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato o dagli
incaricati alla gestione e vigilanza. Ai visitatori è

Valentino Magli

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

vietato abbandonare i sentieri, nonché accedere ai bacini vallivi con qualsiasi mezzo. E' vietato asportare qualsiasi forma vegetale o animale, nonché abbandonare rifiuti o provocare rumori molesti e disturbo alla fauna.

Sarà punito a norma di legge chiunque causerà danni alle strutture recettive dell'oasi. La Provincia, quale Ente delegato alla gestione dell'oasi, si riserva la facoltà di disciplinare le visite, indicando nelle varie stagioni, gli itinerari ammessi al pubblico, avendo riguardo alle necessità biologiche delle specie selvatiche (riproduzione, pasturazione, ecc....) e ai problemi attinenti alla conservazione ambientale e faunistica.

Le comitive scolastiche, accompagnate dai docenti, potranno visitare l'oasi, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente delegato o dagli incaricati alla gestione e vigilanza.

E' vietato a chiunque introdurre cani, o altri animali, anche se tenuti al guinzaglio.

Art. 5 - REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

L'attività della pesca sportiva è consentita negli stagni di Torre Abate. Ai sensi dell'art. 66 della L.R. 6/8/79 n. 25, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la pesca a pagamento è

Valentina Magel



[Signature]

delegato all'Amministrazione Comunale. La Provincia, quale Ente delegato alla gestione dell'Oasi, si riserva la facoltà di disciplinare le attività di pesca sportiva in funzione di particolari esigenze di tutela della fauna selvatica nei periodi di riproduzione e nidificazione.

L'ingresso ai cecini vallivi è consentito esclusivamente a piedi. L'esercizio della pesca sportiva è consentito esclusivamente mediante l'uso di canne, fino ad un numero massimo di 3 per persona, armate ciascuna di 2 ami. E' vietata qualsiasi forma di pasturazione: i trasgressori saranno puniti a norma di legge ed immediatamente allontanati dagli incaricati alla gestione e vigilanza.

E' altresì vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di pesca sportiva diverso dalle canne.

Durante la permanenza nell'Oasi, i pescatori sportivi eviteranno di provocare rumori e qualsiasi altra forma di disturbo all'ambiente: uso di radio o altri mezzi acustici, distruzione e asporto della vegetazione, abbandono di rifiuti, cattura di esemplari animali di ogni specie.

Art. 6 - PESCA NOTTURNA

Le attività di pesca sportiva notturna sono consentite

Verbo. d. & Menzoli

10/10/10

10/10/10

Guidi Conf.

esclusivamente nei mesi di luglio e agosto.

L'uso di fonti luminose è consentito esclusivamente per motivi di servizio, di vigilanza e di controllo.

Art. 7 - INTRODUZIONE DI FLORA E FAUNA

Sono vietati l'impianto e l'introduzione di specie vegetali e animali che non siano quelle spontanee e selvatiche autoctone tipiche dell'ambiente ferrarese locale. In particolare è vietata in tutta la zona umida di Torre Abate l'introduzione di specie ittiche non autoctone o naturalizzate, quali la Carpa erbivora (tutte le specie), Siluro d'Europa (*Silurus glanis*) e Pesce gatto appartenente alla specie *Ictalurus punctatus*.

Art. 8 - MISURE DEL PESCATO

Il pescato deve rispettare le regole e le misure stabilite dalla L.R. 6/8/79, n.25 in materia di pesca.

Art. 9 - SANZIONI

I trasgressori alle norme del presente regolamento saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia venatoria, ittica e di protezione della flora spontanea. Verranno inoltre applicate le sanzioni

Vabintre Mayzel



qf

previste dal Testo unico delle leggi Provinciali e
Comunali.

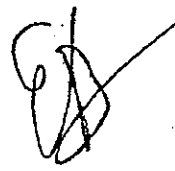
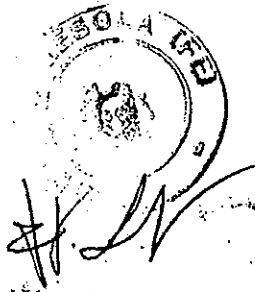
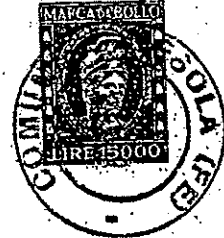
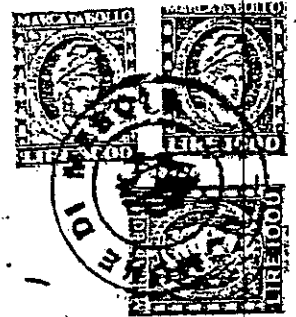
Art. 10 - VIGILANZA E GESTIONE DIRETTA

Il servizio di vigilanza viene espletato dagli Agenti
di vigilanza provinciali e dalle guardie giurate
volontarie.

La gestione diretta delle strutture recettive e della
pesca sportiva negli stagni di Torre Abate, potrà
essere effettuata da personale incaricato all'uopo
dall'Amministrazione Comunale di Mesola.

EM/ff

Valentino Hayati



COMUNE DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)

Ufficio Sportello Unico Attività Produttive e Ufficio AA.PP./Ufficio Tecnico

Allegato alla proposta di deliberazione avente per **OGGETTO**: Esame ed approvazione del capitolato speciale d' appalto per la gestione del complesso turistico di Santa Giustina.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del servizio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 21/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SS.DD./SUAP

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del servizio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 21/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Responsabile dei servizi Finanziari

- ☐ Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, **non esprime alcun parere** in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
- ☐ Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 21/12/10

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI